COMUNE DI AREZZO

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AVVOCATO RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

TRACCE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

TRACCIA N. 1 (prova estratta)

Il Comune di Alfa ha emesso, a carico della Parrocchia Beta, avviso di accertamento n. 3 del 21.1.2019 in relazione al mancato pagamento IMU per l'annualità 2016, per l'immobile identificato catastalmente in Sez. A, Foglio 111, Particella 222 che la Parrocchia ha concesso in comodato alla Onlus Gamma. Tale avviso è stato notificato alla Parrocchia in data 31.1.2019. L'importo da corrispondere a titolo di imposta ammonta ad €. 3.000 e risultano inoltre irrogate le relative sanzioni e computati i dovuti interessi. Con nota prot. _____ del 13.2.2019, la Parrocchia Beta, in via di autotutela ai sensi dell'art. 2-quater del d.l. n. 564/94, conv. L. n. 656/94, ha presentato al Comune di Alfa la relativa istanza, sostenendo di non dover effettuare il versamento richiesto in quanto esonerato ai sensi dell'art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011 e che comunque l'immobile è stato dato in comodato ad un ente *no profit*.
Il Comune di Alfa, con nota prot. _____ del 20.2.2019 ha rigettato le ragioni della Parrocchia sostenendo la legittimità dell'avviso di accertamento emesso.
Avverso tale nota, la Parrocchia Beta, in data 15.4.2019, ha proposto ricorso notificandolo al Comune e depositandolo in data 25.7.2019 alla Commissione Tributaria Provinciale chiedendo l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 3 del 21.1.2019 in quanto illegittimo in ragione del fatto che sia la Parrocchia Beta che la Onlus Gamma sono Enti non commerciali e che quindi l'esenzione opera ai sensi dell'art. 9, comma 8, d.lgs. 23/2011.
Il candidato, in qualità di Legale del Comune di Alfa, predisponga le controdeduzioni per la costituzione giudiziale dell'Ente.

TRACCIA N. 2 (prova non estratta)

Il Comune di Alfa, in data 12.7.2017 avvia un procedimento disciplinare nei riguardi del sig. Mario Rossi per assenze non continuative ingiustificate (l'ultima delle quali in data 7.7.2017) in numero complessivo di giorni 8 nell'arco degli ultimi 10 anni. Il procedimento disciplinare si conclude con l'intimazione al dipendente, in data 8.9.2017, del licenziamento con preavviso per giustificato motivo e la corresponsione della relativa indennità sostitutiva del preavviso stesso. Il licenziamento interviene 50 giorni dopo la pubblicazione del matrimonio e 33 giorni dopo la relativa celebrazione del 6.8.2017. Invocando unicamente tale circostanza temporale, e dunque la violazione dell'art. 35, d. lgs. 198/2006 – senza contestare nel merito le ragioni alla base del procedimento disciplinare e del licenziamento e neppure eventuali vizi procedurali – in data 14.12.2017 il sig. Rossi propone ricorso al Giudice del Lavoro. Quest'ultimo, nell'escludere la rilevanza della dedotta mancata conoscenza, da parte del Comune di Alfa, della celebrazione delle nozze, dichiara la nullità del licenziamento perché intimato nell'arco temporale che intercorre tra la richiesta di pubblicazioni di matrimonio, in quanto seguita dalla celebrazione, e un anno dopo la celebrazione stessa. La pronuncia del giudice è incentrata sulla disciplina antidiscriminatoria europea, nella sua portata generale, alla luce della quale va interpretata quella nazionale nell'ammettere i lavoratori di entrambi i generi alla tutela contro il licenziamento in caso di matrimonio. Di fronte alla sentenza di primo grado del 20.7.2019 che dispone la

reintegrazione del sig. Rossi e il versamento di una indennità risarcitoria quantificata in € XXXX,xx, il dirigente responsabile del Servizio del Personale – in ragione dell'obbligo di reintegrazione e risarcitorio derivanti dalla sentenza – chiede – in data 25.7.2019, al Dirigente del Servizio Legale di redigere un parere da cui possa avere contezza:

1) della fondatezza del pronunciamento in riferimento alla circostanza addotta e ai relativi presupposti (nullità del recesso in ragione del matrimonio) e delle probabilità di una riforma della sentenza in grado di appello;
2) delle conseguenze di natura economica che deriverebbero complessivamente all'Ente, nel caso di piena ottemperanza alla sentenza di primo grado o di ottemperanza limitata al versamento dell'indennità risarcitoria liquidata in sentenza (quindi di mancata ottemperanza all'ordine di reintegrazione), specialmente in rapporto alla prospettiva processuale di vittoria per l'Ente in sede di appello.

Il candidato, in qualità di Dirigente responsabile del Servizio Legale, predisponga un parere motivato in risposta alle richieste avanzate dal Responsabile del Servizio Personale.

TRACCIA N. 3 (prova non estratta)

Il Comune di Alfa ha costruito nel 1982 un ospedale sul terreno del sig. Mario Rossi. Infatti, il Comune aveva emesso dichiarazione di pubblica utilità e si era immesso nel possesso, ma il relativo procedimento era terminato senza l'emissione del decreto di esproprio. La dichiarazione di pubblica utilità aveva perso la propria efficacia per decorso del termine quinquennale, ma l'ospedale era comunque stato realizzato, collaudato ed entrato in funzione. Durante l'esecuzione dei lavori, il Sig. Rossi aveva prestato un assenso indiretto alla realizzazione dell'intervento, consentendo per iscritto l'accesso all'area di cantiere dai propri terreni limitrofi.

Nell'anno 2016, di fronte alle richieste del sig. Rossi di essere indennizzato della perdita della proprietà, il Comune di Alfa ha proposto causa per acquisizione della proprietà del terreno su cui era stato realizzato l'edificio ospedaliero mediante usucapione.

Il Tribunale ha accolto la domanda di usucapione.

La Corte d'Appello, adita dal sig. Rossi ha confermato con sentenza n. 1 del 2019 la decisione del Tribunale, ritenendo applicabile l'istituto dell'usucapione anche nel caso di occupazione senza un valido titolo, ritenuta illegittima in base alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tale giurisprudenza ha infatti stabilito che l'occupazione acquisitiva (o accessione invertita), compiuta da una istituzione pubblica, è illecita, perché viola l'art. 1, comma 1, della Convenzione Europea di Parigi del 20.3.1952 a tutela della proprietà – Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 – secondo cui "*Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi bene. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni prevista dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.*"

La Corte d'Appello aveva motivato la propria decisione affermando che, anche nel caso di occupazione statuita come illegittima dalla giurisprudenza della Corte Europe dei Diritti dell'Uomo, si applichi comunque l'istituto dell'usucapione; e che comunque, nel caso di specie, il sig. Rossi aveva all'epoca anche prestato un assenso indiretto alla realizzazione dell'intervento, consentendo per iscritto l'accesso all'area dai propri terreni limitrofi e che tale accesso aveva eliminato l'illiceità dell'occupazione.

Il sig. Rossi proponeva ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado, sostenendo che l'istituto dell'usucapione era inapplicabile alla fattispecie in oggetto, poiché l'occupazione del terreno da parte della pubblica amministrazione era avvenuta per fatto illecito, come statuito dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo e quindi che il possesso del terreno non si era formato legittimamente, poiché viziato *ab origine*.
Il candidato, in qualità di legale del Comune di Alfa rediga l'atto difensivo dinanzi alla Corte di Cassazione.